DISPOSIZIONI OPERATIVE ESTRATTO DELL'APPENDICE A "SEZIONI SPECIALI E RISERVE"

SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

- 1. La Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari opportunità è la sezione speciale del *Fondo*, istituita ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012 e dell'Atto di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, destinata alla concessione della *garanzia* a favore delle *Imprese femminili* e delle donne rientranti tra i *Professionisti*.
- 2. I soggetti benficiari finali possono richiedere la prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari opportunità mediante la presentazione al Gestore del Fondo, mediante PEC, raccomandata A/R o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal Gestore del Fondo con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
- 3. Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti beneficiari finali richiedenti, mediante PEC, raccomandata A/R o fax ovvero con altre modalità che verranno rese note dal Gestore del Fondo con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 4. Il Gestore del Fondo valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilità. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del Consiglio di gestione. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del soggetto beneficiario finale richiedente.
- 5. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore del Fondo* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore del Fondo* stesso.
- 6. La prenotazione della garanzia è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del Gestore del Fondo.
- 7. Il Gestore del Fondo comunica mediante PEC, fax ovvero con modalità che verranno rese note dal Gestore del Fondo con apposita circolare, al soggetto beneficiario finale richiedente, la prenotazione della garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione.
- 8. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore del Fondo si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
- 9. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Consiglio di gestione, il soggetto beneficiario finale potrà presentare al soggetto richiedente il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo 7.
- 10. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, il soggetto richiedente deve presentare al Gestore del Fondo, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull'apposito modulo mediante PEC,

- raccomandata A/R o fax. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore del Fondo oltre il suddetto termine.
- 11. Alle richieste di conferma si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste nella Parte III per le richieste di ammissione ordinarie.
- 12. L'efficacia della garanzia è subordinata alla verifica da parte del Gestore del Fondo della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 9 con i dati forniti dal soggetto beneficiario finale nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 2.
- 13. La prenotazione decade e la garanzia è inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore del Fondo la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo 9 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo 2.
- 14. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo 10, il Gestore del Fondo conferma al soggetto finanziatore l'efficacia della garanzia. Tale conferma è comunicata mediante PEC, raccomandata A/R o fax.
- 15. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale è deliberata dal Consiglio di gestione subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico della Sezione stessa.